

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-265 del 22/01/2021
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ, ROMAGNA - RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO ATTRAVERSAMENTO CON PASSERELLA PEDONALE FIUME SENIO - LOCALITÀ BORGO RIVOLA IN COMUNE DI RIOLO TERME (RA) - PROCEDIMENTO N. RA20T0016
Proposta	n. PDET-AMB-2021-284 del 22/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue GENNAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ, ROMAGNA - RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO ATTRAVERSAMENTO CON PASSERELLA PEDONALE FIUME SENIO - LOCALITÀ BORGO RIVOLA IN COMUNE DI RIOLO TERME (RA) - PROCEDIMENTO N. RA20T0016.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 30/12/2020, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Stefano Renato de Donato;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 22/06/2020 registrata al PG/2020/89615 del 22/06/2020 con cui l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, c.f. 90030910393 con sede legale in via Aldo Moro n. 2 in Comune di Riolo Terme (RA), **ha richiesto la concessione per l’occupazione di area demaniale** in località Borgo Rivola in Comune di Riolo Terme (RA) ad uso attraversamento con passerella ciclo-pedonale;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 275 del 05/08/2020 senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l’area oggetto di concessione rientra in zona protetta ed è all’interno di un Sito Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii., in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”;

PRESO ATTO dell’assenso con prescrizioni, espresso dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna (Parere favorevole allegato all’istanza), assunta al protocollo Arpae con prot. n. 89615 del 22/06/2020;

PRESO ATTO dell'assenso con prescrizioni, espresso dal Servizio Sicurezza territoriale e Protezione Civile di Bologna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 28 del 14/01/2021), assunta al protocollo Arpae con prot. n. 4940 del 14/01/2021;

CONSIDERATO

- che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;
- che il canone non è dovuto ai sensi della DGR 895/2007 lettera e);
- che il deposito cauzionale non è dovuto ai sensi della L.R. n. 2/2015 art. 8, c.4;

ACCERTATO che i richiedenti hanno versato le spese istruttorie di euro 75;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, c.f. 90030910393 con sede legale in via Aldo Moro n. 2 in Comune di Riolo Terme (RA), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico, fiume Savio, sita in località

Borgo Rivola, in Comune di Riolo Terme (RA), catastalmente identificata antistante al fg. n. 31, mapp. 83, (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x=713500,64 y=904482,56 Punto 1, x=713458,98 y=904507,92 Punto 2), per uso attraversamento con passerella ciclo-pedonale, codice pratica RA20T0016;

2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2058**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/01/2021 (PG/2021/5370 del 14/01/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Sicurezza territoriale e Protezione Civile di Bologna con determinazione n. 28 del 14/01/2021 di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione che lo contiene e al nulla osta e valutazione di incidenza rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna con provvedimento allegato all'istanza di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria;
7. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro

inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

8. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
9. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
10. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Stefano Renato de Donato

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, c.f. 90030910393 (codice procedimento RA20T0016).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Savio, individuata con il punto 1 al fg. n. 31, antistante mapp. 83 e punto 2 al fg. n. 31, antistante mapp. 151, indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x=713500,64 y=904482,56 Punto 1, x=713458,98 y=904507,92 Punto 2, del Comune di Riolo Terme (RA), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione è concessa ad uso attraversamento con passerella ciclo-pedonale.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono

responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

- <<1. siano rispettate le quote e le indicazioni riportate negli elaborati progettuali di cui allegato si riporta una tavola riepilogativa;*
- 2. sia posta particolare attenzione alla sistemazione della sponda destra che presenta, secondo quanto riportato nella relazione idraulica quote molto prossime a quelle della corrente in caso di deflusso della piena decentennale ($h_{200}=94,01$ e quota spalla dx $H=094,02$);*
- 3. si valuti la possibilità di innalzare la quota di sponda per mitigare eventuali esondazioni;*
- 4. siano previste in fase di infissione dei pali trivellati azioni di rinforzo e consolidamento delle sponde, particolare attenzione si presti alla sponda sinistra area golenale interessata da 5 pali;*
- 5. sia valutata l'azione di un eventuale fenomeno erosivo localizzato lungo le sponde che potrebbe interessare l'opera e le aree golenali;*
- 6. nell'ambito delle economie di gara si preveda la possibilità di un rivestimento della sezione, l'eventuale soluzione dovrà essere sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del servizio;*
- 7. manca la progettazione del sistema di scolo delle acque piovane, prima dell'inizio lavori la soluzione prevista deve essere presentata per la necessaria approvazione;*
- 8. sia predisposto in concorso con il Comune di Riolo Terme, Ente proprietario della strada di accesso e il cui Sindaco è organo primo di Protezione civile, un apposito piano di protezione civile per la gestione emergenze idrauliche che contempli una serie di azioni finalizzate alla sicurezza dei pedoni mutuabile in funzione dell'evoluzione delle fasi di allertamento (gialla, arancione, rossa), (idrometro di riferimento Casola Valsenio, pluviometri di Casola, mont'Albano etc.);*
- 9. sia allocata apposita cartellonistica che indichi la pericolosità dell'area per rischio esondazione (area golenale);*
- 10. sia predisposto un piano di manutenzione dell'opera e di tutta l'area su indicata; la manutenzione ordinaria, (sfalcio e ripresa di frane) è posta in capo all'Ente Parco che annualmente*

presenterà a questo Servizio un piano contenente le indicazioni delle lavorazioni e il periodo di esecuzione;

11. questo Servizio interverrà solo per attività di somma urgenza o manutenzione straordinaria;

si precisa che:

12. qualunque danno a persona o cose che si dovessero verificare durante i lavori di realizzazione e durante la vita dell'opera sono da imputarsi all'Ente Parco, che si assume tutte le responsabilità in quanto ente gestore;

13. la violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;

14. la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica;

15. l'originale del presente atto sarà conservato presso l'archivio informatico del Servizio;

16. di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali;

17. di dare pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni del presente atto ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate nelle premesse.>>

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA E

PRE VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA

<<Al fine di ridurre il più possibile le perturbazioni sul sistema ambientale del Sito di importanza comunitaria, si ritiene che debbano essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure di mitigazione, oltre a quelle specificate a pag. 18 della Relazione Paesaggistica.

1. I lavori di demolizione e di ricostruzione devono essere realizzati al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna in considerazione delle specie presenti nel sito e della loro fenologia, si ritiene non adatto all'esecuzione dei lavori, il periodo compreso tra il 15 marzo e il

15 luglio (Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018, modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.1147 del 16 luglio 2018).

2. *Adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo, durante le operazioni di demolizione e ricostruzione al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti.*

3. *Adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di scavo.*

4. *utilizzare accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri durante gli spostamenti dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione delle piazzole e del tracciato e tramite adeguata copertura, con teli, dei cassoni adibiti al trasporto di materiali inerti.* 5. *smaltire, a lavori ultimati, eventuali rifiuti in appositi impianti autorizzati presenti nelle vicinanze.* 6. *scegliere per il rimboschimento delle aree adiacenti alle nuove pile laterali specie arboree e arbustive caratteristiche degli habitat 91E0*) - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) e in subordine 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*";>>*

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2058**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non

rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE

Esente ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 895/2007 lettera e).

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

Deposito cauzionale non dovuto ai sensi della L.R. n. 2/2015 art. 8, c.4;

ARTICOLO 9 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora i concessionari non provvedano al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione,

quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. I concessionari sono obbligati al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.